



**COMUNE DI ISOLA DOVARESE**  
**Provincia di Cremona**

**ORIGINALE**

Codice ente 10081	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 20	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 15:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e della disciplina dei lavori di cui alla delibera n. 42 del 14.07.2022, si è riunita la giunta con modalità in videoconferenza in sessione **ordinaria e riservata**.

Il Sindaco, con l'assistenza del Vicesegretario Comunale Reggente, accerta la valida costituzione della seduta con la presenza dei seguenti componenti:

Gansi Gianpaolo	Sindaco	Presente in videoconferenza
Gamba Tiziana Celestina	Vice sindaco	Presente in videoconferenza
Cigolini Marco	Assessore	Assente
Totale presenti		2
Totale assenti		1

Assiste alla seduta con funzioni verbalizzanti e di ausilio IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE RUSSO VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gansi Gianpaolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

**VISTA** la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – allegato A-, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

**CONSIDERATO** che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra quattro livelli qualitativi;
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

**TENUTO CONTO** che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RILEVATO** che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

**VISTO** che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”;



## **RILEVATO CHE**

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

## **CONSIDERATO CHE**

- nel caso della Regione Lombardia non è prevista l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3- bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.*

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

**VISTA** la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

**CONSIDERATO** che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data da 1.1.2023;

**RITENUTO che:**

- il sistema attualmente in essere appare più prossimo al primo schema regolatorio;
  - l'adozione di un diverso schema regolatorio determinerebbe un impatto sul PEF unitario 2022-2025 rendendo plausibilmente necessario un adeguamento anche sul piano contrattuale;
  - i sistemi regolatori più avanzati non introdurrebbero elementi tali da mutare la sostanza del servizio reso;
- è volontà dell'amministrazione procedere con gradualità, evitando incrementi tariffari che l'adozione di schemi regolatori avanzati determinerebbero;

**VISTO** pertanto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023- 2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I;

**RITENUTO** per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo minimo”;

**Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi mediante espresso consenso;

### **DELIBERA**

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti dal presente provvedimento
3. copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del disposto dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine

Con votazione favorevole unanime

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.







**COMUNE DI ISOLA DOVARESE**  
**Provincia di Cremona**

**Tel. 0375/946042**

**PEC [comune.isoladovarese@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.isoladovarese@pec.regione.lombardia.it)**

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 20 del 20-04-2023

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA  
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025  
(ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE  
ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE  
TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

**PARERE**

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure previste per la specifica materia.

Isola Dovarese,

**IL RESPONSABILE**  
Minini Giandomenico

A mente dell'art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE in ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all'oggetto non presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Isola Dovarese,

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA FINANZIARIA**  
Minini Giandomenico

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Gansi Gianpaolo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
RUSSO VINCENZO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124, T.U.E.L., D.Lgs. 267/00)

n. 106 Registro delle Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, Comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (Art.125, del T.U. n°267/200).

IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
RUSSO VINCENZO

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI** (art.125, T.U.E.L., D.Lgs. 267/00)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco - oggi 08-05-2023 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi art. 125 T.U.A.L., D.Lgs. 267/00.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
RUSSO VINCENZO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134, comma 3, T.U.E.L., D.Lgs. 267/00)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 3, T.U.A.L., D.Lgs. 267/00 in data

li, 21-04-2023

IL VICESEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
RUSSO VINCENZO

